

BOZZA

REGIONE PIEMONTE
PROTOCOLLO D'INTESA
TRA REGIONE PIEMONTE E CONFERENZA EPISCOPALE PIEMONTESE
PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO
APPARTENENTI A ENTI ED ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE

- Vista la Legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede ed in particolare l'articolo 12 comma 2 che prevede l'armonizzazione dell'applicazione della normativa italiana con le esigenze di carattere religioso attraverso apposite disposizioni da concordare tra gli organi competenti delle due parti per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni culturali;
- vista la Legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia;
- visto il DPR 26 settembre 1996, n. 571, di esecuzione dell'Intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, che costituisce la base per le intese stipulate, nell'esercizio delle rispettive competenze tra le Regioni, gli enti autonomi territoriali e gli enti ecclesiastici;
- visto il DPR 16 maggio 2000, n. 189 di esecuzione dell'Intesa fra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 18 aprile 2000, relativo alla conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche;
- visto il Titolo V della Costituzione, così come modificato dalla L. Cost. 3/2001;
- vista la convenzione, stipulata l'8 aprile 2002 tra l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (I.C.C.D.) del Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza Episcopale Italiana, circa le modalità di collaborazione per l'inventario e il catalogo dei beni culturali mobili appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche;
- visto il D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 modificato con D. Lgs. 24.03.2006, nn. 156-157 e modificato con D. Lgs. 26 marzo 2008 nn. 62-53, in relazione ai beni culturali e al paesaggio, che attribuisce, tra l'altro, alla regione le funzioni di tutela del materiale bibliografico e agli enti proprietari del materiale stesso l'impegno di garantirne la conservazione;
- visto il DPR 4 febbraio 2005, n. 78 di esecuzione dell'intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativo alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche;
- vista la L.R. n. 58/78 modificata con L.R. n. 23/86 e L.R. n. 45/86 per la promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali e la L.R. 19/12/1978 n. 78 per l'istituzione il funzionamento delle biblioteche pubbliche di enti locali e di interesse locale, che indicano tra i fini che la Regione persegue, la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali nonché il finanziamento ed il coordinamento delle attività dirette di tutela, integrità e sicurezza del materiale bibliografico;
- vista la L.R. n. 15/89 modificata con L.R. n. 39/97 per l'individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso;

- vista la nota della Conferenza Episcopale Italiana su "I Beni culturali della Chiesa in Italia" del 09.12.1992

- vista la composizione territoriale della Regione Piemonte suddivisa nelle seguenti Diocesi: Acqui Terme (95/115*), Alba (126/126), Alessandria (75/75), Asti (128/128), Biella (114/114), Casale Monferrato (115/115), Cuneo (82/82), Fossano (33/33), Ivrea (141/141), Mondovì (168/192), Novara (345/346), Pinerolo (62/62); Saluzzo (91/91); Susa (62/62), Torino (357/357), Vercelli (110/117) (che fanno parte della Conferenza Episcopale Piemontese), Genova (21/282), Tortona (144/314), Ventimiglia (2/99);

- visto l'assenso della Consulta Regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici alla quale partecipano anche i rappresentanti degli Istituti di Vita Consacrata, che hanno espresso parere positivo al presente accordo;

Premesso

- Che la valorizzazione dei beni e dei servizi culturali in ambito regionale è uno dei fini istituzionali della Regione Piemonte;
- Che la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici in ambito regionale rientra tra le finalità della Regione Ecclesiastica del Piemonte;
- Che appare necessaria un'intesa tra la Regione Piemonte e la Conferenza Episcopale del Piemonte al fine di coordinare gli interventi tesi al restauro, alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla migliore fruizione dei beni culturali ecclesiastici nonché alla tutela del patrimonio bibliografico di interesse religioso appartenente ad enti e istituzioni ecclesiastiche del Piemonte;

TRA

la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), di seguito indicata come Regione, rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale, Nato a il e domiciliato ai fini del presente atto in Torino, piazza Castello n. 165, autorizzato alla stipulazione del presente Protocollo d'intesa con ..

E

la Regione Ecclesiastica Piemontese, ovvero Conferenza Episcopale Piemontese (C.F. n. 92008220045), rappresentata dal Presidente pro tempore, card. nato a il e domiciliato ai fini del presente atto in Torino, via Arcivescovado, 12, in rappresentanza anche delle Diocesi di Genova, Tortona e Ventimiglia, di seguito concordemente e comunemente indicati CEP, e degli Istituti di Vita Consacrata, presenti sul territorio della Regione Piemonte ed appartenenti a **CISM** (CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI) ed **USMI** (UNIONE SUPERIORE MAGGIORI D'ITALIA)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Finalità

* nella parentesi sono indicate al primo numero il numero delle Parrocchie della Diocesi appartenenti al territorio Piemontese, al secondo il numero complessivo da cui la Diocesi è composta.

Scopo della presente intesa è l'armonizzazione dell'esercizio delle competenze regionali in materia di tutela dei beni librari e valorizzazione dei beni culturali con le specifiche e peculiari esigenze di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale appartenente ad Enti e Istituzioni ecclesiastiche, nel contesto del patrimonio d'interesse storico-religioso del Piemonte.

A tal fine la presente intesa promuove forme di collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, per la realizzazione di interventi di tutela, conservazione e per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza ecclesiastica e d'interesse religioso.

Art. 2 Interventi della Regione

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, interviene per la valorizzazione dei beni artistici, architettonici e storici di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche contribuendo anche per il loro restauro.

La Regione favorisce la collaborazione tra il sistema dei musei di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche e i sistemi museali territoriali.

Nell'ambito delle proprie competenze in materia di beni librari e archivistici, la Regione interviene per sostenere il riordino, l'inventariazione, la catalogazione, il restauro e la conservazione del patrimonio librario e documentario appartenente a enti e istituzioni ecclesiastiche.

Al fine di favorire e agevolare la valorizzazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche, la Regione favorisce la collaborazione con il sistema documentario regionale.

La Regione sostiene l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche.

La Regione favorisce la partecipazione del personale operante presso enti ed istituzioni ecclesiastiche alle attività di aggiornamento professionale in materia di conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

Art. 3 Interventi della CEP

La CEP, nel rispetto delle esigenze di culto, si impegna a favorire la fruizione pubblica dei beni culturali di proprietà ecclesiastica.

La CEP favorisce l'apertura al pubblico delle biblioteche e degli archivi appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche nonché le attività di inventariazione e catalogazione, collaborando con la Regione ai sensi dell'articolo 2 della presente intesa. Favorisce altresì la collaborazione del sistema delle biblioteche e degli archivi storici di proprietà di enti o istituzioni ecclesiastiche con le reti documentarie territoriali, fatte salve le esigenze di tutela del patrimonio raro e di pregio.

La CEP favorisce la collaborazione tra il sistema dei musei di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche e i sistemi museali territoriali.

La CEP favorisce la partecipazione del personale operante presso enti ed istituzioni ecclesiastiche alle attività di aggiornamento professionale in materia di conservazione e valorizzazione dei beni culturali promosse dalla Regione.

Art. 4

La Regione partecipa al finanziamento dei piani di cui all'art. 2 con le risorse indicate nelle leggi di settore e promuove altresì la partecipazione finanziaria di altri soggetti pubblici, specie delle Province e dei Comuni.

Art. 5

Procedure

Ciascun Soggetto sottoscrittore, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna ad utilizzare tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa prevista dalla vigente normativa e ad utilizzare appieno e in tempi congrui tutte le risorse finanziarie destinate agli interventi connessi al presente Protocollo d'Intesa.

Le Parti concordano, altresì, che i piani relativi ad interventi e/o iniziative di interesse regionale afferenti i beni culturali saranno presentati alla Regione Piemonte per il tramite del Presidente della CEP o persona da lui incaricata.

Articolo 6

Interventi di manutenzione straordinaria e di restauro

Relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro di beni culturali nella disponibilità di Enti ed Istituzioni soggetti alla loro giurisdizione, gli Ordinari diocesani territorialmente competenti presenteranno tramite la Commissione Paritetica (vedi Art. 10) un piano annuale, evidenziando le priorità e l'eventuale partecipazione finanziaria all'intervento di altri Enti pubblici e/o privati. Tali priorità, se corredate dalla documentazione prevista e formulate nel rispetto dei criteri e degli indirizzi in essa contenuti, avranno valore di richiesta di finanziamento ai sensi della legislazione regionale.

Art. 7

I dati e le Banche Dati

Le iniziative di censimento, di inventariazione e/o catalogazione dei beni e delle raccolte utilizzeranno gli strumenti e le metodologie proposte dall'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali della CEI. I risultati saranno resi disponibili alla Regione al solo scopo documentale per fini di tutela dei beni librari e di promozione attraverso collegamenti alla banca dati diocesana. Copia del formato digitale potrà essere consegnata alla Regione, concordando puntualmente tra le parti ogni diverso utilizzo. Le Diocesi si faranno carico di fungere da intermediarie nei rapporti con la proprietà dei beni per eventuali autorizzazioni a usi diversi dei dati. Resta alle Diocesi la responsabilità di autorizzare la cessione a terzi dell'utilizzo del materiale fotografico e dei dati.

Per quanto riguarda le Biblioteche e gli Archivi ecclesiastici rimangono in atto le convenzioni e il rapporto di collaborazione con la Regione Piemonte per la realizzazione dei progetti di riordino, di inventariazione e di catalogazione che possono prevedere di comune accordo l'utilizzo di software forniti dalla Regione Piemonte

Art. 8

Valorizzazione

La Regione e le Diocesi concorderanno lo sviluppo di progetti di valorizzazione territoriale del patrimonio religioso, anche in collaborazione con gli enti locali territoriali, finalizzati alla conoscenza e alla fruizione del patrimonio stesso.

Art. 9

Istituti di Vita Consacrata

La presenza del patrimonio dei beni culturali di interesse religioso appartenenti agli Istituti di Vita Consacrata è di particolare rilevanza. La programmazione degli interventi di valorizzazione, conservazione, manutenzione straordinaria e di restauro, censimento, inventariazione e/o catalogazione, verrà concordata all'interno della programmazione Diocesana attraverso l'Ufficio Diocesano per i beni culturali e presentata alla Regione in sede di Commissione Paritetica Regionale da parte degli Ordinari diocesani.

I risultati, delle iniziative di censimento, di inventariazione e/o catalogazione dei beni e delle raccolte di loro proprietà saranno resi disponibili alla Regione al solo scopo documentale per fini di tutela dei beni librari e di promozione. Copia del formato digitale potrà essere consegnata alla Regione,

concordando puntualmente tra le parti ogni diverso utilizzo. Resta agli Enti proprietari dei beni e delle raccolte la responsabilità di autorizzare la cessione a terzi dell'utilizzo del materiale fotografico e dei dati.

Art. 10

La Commissione Paritetica Regionale

Al fine di istruire i progetti, di armonizzare gli interventi, di individuare le risorse e di approfondire gli ambiti di collaborazione, è istituita una Commissione, presieduta dall'Assessore alla Cultura della Regione Piemonte (o suo delegato) e dal Vescovo Presidente della Consulta Regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Piemontese (o suo delegato), e composta, in misura paritetica, da funzionari esperti della Regione Piemonte, da delegati della Consulta (fra i quali rappresentanti degli Istituti di Vita Consacrata) e da un rappresentante della Diocesi di Genova nominato dal vescovo diocesano ad quinquennium. La Commissione dovrà riunirsi almeno tre volte l'anno.

Almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta si rendesse necessario, sarà convocato un incontro della Commissione Paritetica Regionale con il Comitato Paritetico costituito presso la Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici al fine di armonizzare gli interventi programmati anche con gli organismi di tutela ministeriali. Convoca la Commissione uno dei due Presidenti.

Art. 11

Durata

Il presente Protocollo d'intesa dura quattro anni ed è rinnovabile tacitamente per successivi quadrienni; entrerà in vigore dal momento in cui sarà sottoscritto da ambedue i contraenti.

Art. 12

Per ogni controversia che potrà insorgere in relazione al presente Protocollo d'intesa competente è il Foro di Torino.

Art. 13

Le spese di registrazione del presente Protocollo d'intesa sono a carico della Regione Piemonte.